

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 315/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1993

che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure volte ad instaurare gradualmente il mercato interno; che detto mercato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le disparità fra le disposizioni adottate dagli Stati membri possono ostacolare il buon funzionamento del mercato comune e che è necessario prevedere una procedura di adozione di norme comunitarie armonizzate;

considerando che i contaminanti possono penetrare nei prodotti alimentari in qualsiasi fase della catena alimentare, dalla produzione al consumo;

considerando che, per tutelare la salute pubblica, è essenziale mantenere i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico;

considerando che si dovrebbero fissare livelli più severi quando è possibile pervenirvi attraverso buone pratiche professionali; che il controllo sull'osservanza di tali pratiche può essere esercitato con la dovuta efficienza dalla pubblica amministrazione, vista la preparazione e l'esperienza del suo personale;

considerando che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche;

considerando che, sotto il profilo della salute, occorre privilegiare la ricerca di un'impostazione globale della questione dei contaminanti nei prodotti alimentari;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE ⁽⁴⁾, deve essere consultato per tutte le questioni che possono riguardare la salute pubblica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda i contaminanti contenuti nei prodotti alimentari.

Per contaminante si intende ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente. I corpi estranei quali, ad esempio, frammenti di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella presente definizione.

2. Il presente regolamento non si applica ai contaminanti oggetto di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

Fin dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica a titolo informativo, nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un elenco delle suddette regolamentazioni. Detto elenco è eventualmente aggiornato dalla Commissione.

3. Le disposizioni relative ai contaminanti sono adottate in conformità del presente regolamento, fatte salve quelle previste nelle regolamentazioni di cui al paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU n. C 57 del 4. 3. 1992, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 104 e decisione del 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.